



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Criteri per la regolamentazione per la concessione in uso delle sale, degli spazi e degli ambienti del complesso monumentale “Monte di Pietà” di Messina”

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente documento è la concessione in uso degli spazi, degli ambienti monumentali, delle sale del Monte di Pietà di Messina.

Per “concessione in uso” si intende l’occupazione temporanea dell’immobile dei suoi spazi per la realizzazione di manifestazioni artistiche, culturali sociali e scientifiche, quali ad esempio, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne e mostre di rilevanza cittadina, nazionale e anche internazionale comunque autorizzate dall’Ente.

Sono consentite le attività di riprese video e/o di riproduzioni fotografiche a scopo editoriale, televisivo, di studio e ricerca, dell’immobile “Monte di Pietà”.

Tutte queste attività sono soggette alle autorizzazioni e alle tariffe stabilite dal presente documento.

Il compendio immobiliare del Monte di Pietà sarà aperto per la visita secondo orari che verranno prestabiliti stagionalmente e secondo le esigenze di servizio.

ART. 2 SPAZI IN OGGETTO

Gli spazi oggetto del presente documento che possono essere dati in concessione temporanea, sono così individuati:

1. Transetto;
2. Sala nord;
3. Sala sud;
4. Cortile esterno con scalinata;

L’immobile può essere dato in utilizzo totale o parziale, fermo restando che gli spazi del blocco servizi, del blocco camerini e l’atrio rimangono d’uso comune. Il “Monte di Pietà” non può essere utilizzato in nessuna delle parti che lo compongono, per attività commerciali e sono severamente vietate tutte le manifestazioni contrarie ai principi che contrastino con la finalità istituzionale della Città Metropolitana di Messina e con l’immagine dell’Arciconfraternita proprietaria, quale ente con fini di culto, e con la sua destinazione storico-culturale.

E’ pertanto espressamente vietata l’organizzazione di eventi di carattere “partitico” o elettorale o qualunque altro evento incompatibile con la peculiarità, la vetustà e la “fragilità” del complesso monumentale, come banchetti, cerimonie private, feste, concerti particolarmente rumorosi e comunque con la funzione primaria, museografica e monumentale, e con i vincoli di tutela imposti dal Codice dei Beni Culturali.

Gli spazi sopra elencati possono risultare temporaneamente inaccessibili per ragioni legate all’agibilità, alla sicurezza, all’ordine pubblico.

ART. 3 CONCESSIONE - AMBITO SOGGETTIVO

Le sale, gli spazi e gli ambienti oggetto del presente documento possono essere concessi in uso a soggetti pubblici e/o privati.

E’ dovuto un corrispettivo per la concessione per l’uso così come disciplinato al presente documento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di negare la concessione per propria insindacabile scelta o revocarla in caso di sopraggiunte esigenze istituzionali o di interesse pubblico.

La concessione può essere revocata per motivi di necessità istituzionale dall’Amministrazione e per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Il concessionario che subisca l’azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esprimere

azioni di rivalsa per spese sostenute in proprio.

La concessione non è cedibile o trasferibile a terzi ed è rilasciata a titolo esclusivamente temporaneo e solo per finalità indicate nella richiesta, compatibili con la destinazione delle Sale e degli spazi concessi.

ART. 4 CONCESSIONE – MODALITA'

Le richieste finalizzate ad ottenere la concessione devono essere indirizzate al Sindaco Metropolitano e al dirigente della V Direzione – Servizio Beni Immobili.

La domanda di concessione dovrà essere stilata in ogni sua parte, indicando:

- dati del richiedente,
- indicazioni dello spazio richiesto,
- periodo d'uso,
- descrizione iniziativa,
- allegati progetto culturale e progetto espositivo con descrizione delle attrezzature occorrenti,
- presa visione di tutti gli adempimenti, compresa l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa,
- impegno a sottoscrivere apposita convenzione disciplinante l'uso.

A richiesta dell'Amministrazione il richiedente dovrà produrre ogni ulteriore chiarimento atto ad individuare e comprendere la tipologia e le finalità dell'iniziativa al fine di valutarne la piena conformità alle disposizioni del presente documento e agli atti regolamentari interni.

L'utilizzo delle sale degli spazi e degli ambienti è disciplinato tenendo conto della vigente normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché dei piani di emergenza ed evacuazione approvati dall'Amministrazione e vigenti al momento delle iniziative.

Il concessionario si impegna a rispettare le prescrizioni dettate nell'atto di concessione, con particolare riferimento alle aree interdette, alla capienza di pubblico massima ammessa, ai limiti di orario e accesso, al rispetto della normativa antincendio ed alle disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza e l'incolumità a persone o cose.

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibile alla normativa S.I.A.E. sul diritto di autore.

ART. 5 DOVERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le sale, gli spazi e gli ambienti oggetto del presente documento fanno parte di edifici monumentali o parchi di particolare pregio e sono tutelati e vincolati in base alla normativa contenuta nel Dlgs. N. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che, nella Parte I, fra le misure prioritarie di protezione, pone un conforme e corretto uso delle strutture. Nella Parte IV (artt. 160 – 166) sono fissate le sanzioni in cui si incorre in caso di danneggiamento o incuria del bene.

L'utilizzatore deve apporre il logo Città Metropolitana di Messina su cataloghi, locandine, pieghevoli o altre stampe per ogni evento organizzato all'interno dell'immobile denominato "Monte di Pietà".

Gli spazi devono essere utilizzati in modo diligente, corretto e scrupoloso, al fine di scongiurare ogni possibile danno. E' altresì vietato appendere quadri o pannelli alle pareti in muratura, così come è vietato qualsiasi intervento che possa alterare il decoro e la monumentalità degli spazi concessi e possa recare nocumento al patrimonio storico-artistico ed agli oggetti d'arredo ivi conservati.

Ogni qualvolta si renda necessario, per lo svolgimento della manifestazione, usare arredi o impianti diversi da quelli di corredo, gli utilizzatori provvederanno in proprio e previa autorizzazione della Città Metropolitana di Messina che, ove previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del patrimonio storico-artistico, dovrà richiedere il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Al termine del periodo autorizzato, gli spazi e gli oggetti d'arredo utilizzati devono essere riconsegnati alla Città Metropolitana di Messina liberi e nelle stesse condizioni in cui si trovavano nel momento della consegna.

La Città Metropolitana di Messina non risponde di eventuali danneggiamenti o furti di opere esposte, nè di oggetti smarriti nell'ambito del Complesso Monumentale.

Al termine di ogni manifestazione la Città Metropolitana di Messina provvederà alla pulizia degli ambienti utilizzati e degli spazi di servizio servendosi di ditta specializzata del settore.

I partecipanti e i visitatori alle manifestazioni possono accedere al Complesso Monumentale dall'ingresso principale di via XXIV Maggio e dall'ingresso secondario di via Santa Pelagia. Entrambi gli ingressi rappresentano uscite d'emergenza.

Le opere, gli oggetti, gli strumenti ed i materiali necessari per l'allestimento devono essere trasportati all'interno degli spazi, usufruendo dell'ingresso secondario di via Santa Pelagia senza l'ausilio di mezzi meccanici. In caso di certificate inadempienze da parte del concessionario, l'Ente può revocare l'autorizzazione, sospendere l'evento e procedere con successivi atti a sua tutela.

La Direzione competente si riserva di chiedere la stipula di una polizza assicurativa con un massimale superiore a seconda della tipologia di evento e degli ambienti utilizzati.

E' vietato appendere quadri o pannelli alle pareti che in qualche modo alterino la monumentalita' delle sale e possano recare danni al patrimonio storico-artistico.

L'Amministrazione non risponde degli oggetti eventualmente lasciati e/o smarriti nei propri ambienti/sale concessi a soggetti terzi.

L'Amministrazione è esente da responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e persone durante le manifestazioni.

ART. 6 CORRISPETTIVI

La concessione all'utilizzo delle sale, degli spazi e degli ambienti, è subordinata al pagamento di un corrispettivo così come previsto al presente documento.

Il corrispettivo per la concessione per l'uso applicato comprende le spese di pulizia "ordinaria", l'apertura e la chiusura in orario di servizio ed i consumi di energia elettrica, acqua e climatizzazione.

Per eventuali ore eccedenti il normale orario di apertura, il personale, indicato dalla Città metropolitana, potrà effettuare prestazioni lavorative straordinarie, retribuite a cura del richiedente, secondo accordi prestabiliti e nel rispetto della normativa vigente. (D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 53).

Ogni spesa non compresa al punto precedente è a carico del concessionario.

Il corrispettivo previsto dovrà essere versato almeno 7 giorni prima dell'utilizzo delle sale, esibendo la quietanza di pagamento.

L'Amministrazione stabilisce tre diverse tipologie di corrispettivo per la concessione per l'uso :

- Concessione per l'uso gratuita nel caso di eventi organizzati dalla Città metropolitana di Messina e dal Comune di Messina;
- Rimborso spese nel caso di eventi di particolare rilevanza sociale o culturale approvati e/o progettati in collaborazione con la Città metropolitana di Messina e per i quali sia stato concesso il patrocinio;
- Corrispettivo per la concessione per l'uso standard.

L'Amministrazione si riserva di valutare le richieste determinando tariffe diverse in casi particolari.

Rimborso spese

In relazione alle proprie finalità istituzionali di particolare interesse pubblico, sociale e culturale, gli Istituti scolastici, gli enti pubblici e le associazioni senza fini di lucro possono avanzare motivata richiesta di utilizzo degli spazi senza obbligo di pagamento della tariffa corrispondente. Istituti scolastici, enti pubblici ed associazioni senza fini di lucro sono tenuti, comunque, al pagamento di contributo spese per pulizie e rimborso utenze in seguito dettagliato. La quota relativa va versata in anticipo all'atto della autorizzazione all'utilizzo, non oltre 7 giorni prima della manifestazione, pena la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo tramite PagoPa o con versamento sull' IBAN IT 2820200816511000101317790 del c.c. intestato a Città Metropolitana di Messina, causale utilizzo spazio(indicare il numero d'elenco del locale richiesto come all'art.1) del Monte di Pietà.

I contributi spese e le tariffe di cui al presente articolo, a carico dell'utilizzatore, hanno validità fino al 31/12/2024, con riserva di successivo aggiornamento.

Rimborso spese giornaliero

Transetto (spazio 1) € 50,00;
Sala nord (spazio 2) € 40,00 ;
Sala sud (spazio 3) € 40,00 ;
Cortile esterno e Scalinata (spazio 4) € 200,00;

Rimborso spese settimanale

Tale contributo è da applicare per moduli da 7 giorni continuativi, festivi e domenica compresi.

Transetto (spazio 1) € 250,00;
Sala nord (spazio 2) € 200,00 ;
Sala sud (spazio 3) € 200,00 ;
Cortile esterno e Scalinata (spazio 4) € 1000,00;

Corrispettivo per la concessione per l'uso standard

Ogni utilizzatore è tenuto al pagamento di un corrispettivo per la concessione per l'uso , in seguito dettagliato, che va versato in anticipo all'atto della autorizzazione all'utilizzo, non oltre 7 giorni prima della manifestazione, pena la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo, tramite PagoPa o con versamento sull' IBAN IT 2820200816511000101317790 del c.c. intestato a Città Metropolitana di Messina, causale utilizzo spazio (indicare il numero d'elenco del locale richiesto come all'art.1) del Monte di Pietà.

Le quote relative ai rimborsi spese e ai corrispettivi per la concessione per l'uso standard di cui al presente articolo, a carico dell'utilizzatore, hanno validità fino al 31/12/2024, con riserva di successivo aggiornamento.

Corrispettivo per la concessione per l'uso standard giornaliero

Transetto (spazio 1) € 100,00;
Sala nord (spazio 2) € 80,00 ;
Sala sud (spazio 3) € 80,00 ;
Cortile esterno e Scalinata (spazio 4) € 400,00;

Corrispettivo per la concessione per l'uso standard settimanale

Tale corrispettivo è da applicare per moduli da 7 giorni continuativi, festivi e domenica compresi.

Transetto (spazio 1) € 550,00;
Sala nord (spazio 2) € 400,00 ;
Sala sud (spazio 3) € 400,00 ;
Cortile esterno e Scalinata (spazio 4) € 2.000,00;

ART. 7 RIPRODUZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE VIDEO

Ai sensi degli articoli 107 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. L.gs. n. 42/2004 e successive modifiche) è consentito l'uso e la riproduzione dei beni culturali.

E' possibile scattare foto, effettuare riprese filmate e/o ottenere riproduzioni del patrimonio fotografico della Mediateca della Città Metropolitana. Ognuna delle predette attività è sottoposta a tariffazione.

Art. 8 CORRISPETTIVO PER RIPRESE FILMATE

Il corrispettivo per riprese filmate è pari a Euro 2.000,00 € + IVA per l'intera giornata e Euro 1.000,00 + IVA per mezza giornata.

Nel caso in cui le riprese siano effettuate da Enti ed Amministrazioni di natura pubblica, nazionali ed esteri, Associazioni di volontariato, Fondazioni o Associazioni con finalità pubblica o comunque in ogni caso in cui vi sia una iniziativa di particolare rilevanza sociale o culturale approvata e/o progettata in collaborazione con la Città metropolitana di Messina si applica una tariffa forfettaria di Euro 250,00 + IVA al giorno. Per le riprese per le quali si richiedono i diritti mondiali di distribuzione si applica una tariffa triplicata.

Non sono soggette ad alcun pagamento: le riproduzioni o l'uso di spazi da parte di soggetti pubblici per finalità istituzionali e/o di valorizzazione.

Sono esenti dal pagamento i prodotti finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali , dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità siciliana della Regione Sicilia e quelli per i quali è stata stipulata una apposita convenzione ministeriale o regionale.

Sono esonerati dalla presentazione della richiesta e dal pagamento del corrispettivo i giornalisti invitati o ammessi nei luoghi della cultura (musei, monumenti, siti archeologici) per diritto di cronaca in concomitanza con specifici eventi e le pubbliche amministrazioni operanti per fini di sicurezza, sanità e ordine pubblico.

In caso di ripresa associata a prodotti commerciali per scopo pubblicitario, la tariffa applicata è di 5.000,00 Euro +IVA per la campagna pubblicitaria a livello nazionale, 10.000,00 Euro + IVA per la diffusione in più paesi.

ART. 9 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE A RIPRODUZIONI E RIPRESE - MODALITA'

Le richieste finalizzate ad ottenere l'autorizzazione alla riproduzione di beni culturali devono essere indirizzate al Sindaco Metropolitano e per conoscenza la responsabile della direzione competente che provvederà ad esaminarla e farà pervenire all'interessato il preventivo di spesa con le modalità di pagamento determinato dalla tariffa dell'Ente, previa compilazione di apposito modello.

La domanda di autorizzazione dovrà essere stilata in ogni sua parte, indicando:

- dati del richiedente
- indicazioni dell'opera/ spazio ecc. da riprodurre/fotografare/filmare
- periodo d'uso
- motivazione dell'attività
- presa visione di tutti gli adempimenti, compresa l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa.

A richiesta dell'Amministrazione il richiedente dovrà produrre ogni ulteriore chiarimento atto ad individuare e comprendere la tipologia e le finalità dell' iniziativa al fine di valutarne la piena conformità alle disposizioni del presente documento e agli atti regolamentari interni.

Dovranno sempre essere rispettate le prescrizioni dettate nell'atto di concessione, con particolare riferimento

alle aree interdette, alla capienza di pubblico massima ammessa, ai limiti di orario e accesso, al rispetto della normativa antincendio ed alle disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza e l'incolumità a persone o cose.

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibile alla normativa S.I.A.E. sul diritto di autore. L'autorizzazione è subordinata al versamento anticipato dei canoni.

Le richieste che si riferiscono a casi non espressamente contemplati nel presente documento saranno, di volta in volta, oggetto di esame e accordi specifici.

Le immagini pubblicate dovranno essere corredate della didascalia che ne permetta l'individuazione nonché il riferimento alla proprietà delle opere filmate, che è della Città Metropolitana di Messina.

Il responsabile della produzione è tenuto a consegnare all'Amministrazione una copia del prodotto realizzato secondo quanto indicato nella singola autorizzazione.

Salvo casi particolari non sono consentite riproduzioni e riprese delle opere in corso di restauro.